

10 anni

Rapporto 2022 sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	INFORMAZIONE ATTIVA.....	3
3	INFORMAZIONE PASSIVA.....	5
3.1	Principio di trasparenza in Svizzera	5
3.2	Servizio per la trasparenza	5
3.2.1	Consulenza.....	5
3.2.2	Informazione e formazione.....	6
3.3	Domande di accesso	7
3.4	Commissione di mediazione indipendente LIT	8
3.5	Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza	9
3.6	Tribunale cantonale amministrativo.....	10
3.7	Tribunale federale.....	11
3.8	Costi	11
3.9	Problematiche.....	11
3.10	Confronto 2013-2022	12
4	SINTESI E CONCLUSIONI.....	14

1 INTRODUZIONE

La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) dispone che il Cancelliere dello Stato ogni anno sottoponga un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

Sulla base dei dati forniti dai soggetti sottoposti alla legge, dal Servizio per la trasparenza, dalla Commissione di mediazione indipendente, dalla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e dal Tribunale cantonale amministrativo, questo rapporto verificherà l'applicazione della LIT nel 2022.

Si tratta del **decimo anno di applicazione**, pertanto continuano ad aumentare i dati a disposizione e di conseguenza cresce l'accuratezza delle analisi statistiche, beninteso entro i limiti derivanti dall'esiguità dei numeri in gioco; si rammenta che il rapporto del Cantone Ticino è l'unico in Svizzera che può contare sui dati concernenti le domande di accesso presentate in ogni Comune.

Per favorire la comprensione vengono riproposte, di seguito e all'inizio di alcune sezioni del rapporto, brevi spiegazioni già contenute nei rapporti degli anni precedenti.

In sintesi la LIT ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di aumentare la fiducia nelle istituzioni. Questi obiettivi possono essere raggiunti da una parte fornendo un'informazione adeguata, chiara e tempestiva (informazione attiva), dall'altra accordando un accesso generalizzato ai documenti ufficiali (informazione passiva), tramite una procedura semplice, rapida e di principio gratuita.

Se a seguito della domanda di accesso l'autorità non risponde, nega o limita il diritto di accesso, oppure chiede emolumenti ritenuti troppo elevati, è possibile rivolgersi alla Commissione di mediazione indipendente e/o chiedere all'autorità l'emanazione di una decisione formale che sarà suscettibile di ricorso dapprima alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e in seguito al Tribunale cantonale amministrativo.

La legge si applica a Cantone, comuni, corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e organismi incaricati di compiti di interesse pubblico.

2 INFORMAZIONE ATTIVA

L'obbligo per le autorità di informare la popolazione è sancito dall'art. 56 della Costituzione («Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti») ed è fissato in altri atti normativi cantonali come la legge organica comunale o il regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato. La LIT ribadisce questo principio e lo precisa con norme che prescrivono di informare in maniera adeguata, chiara e rapida, se sussiste un interesse generale e non vi si oppongono interessi pubblici e privati preponderanti; inoltre dispone di privilegiare la pubblicazione su internet e di comunicare garantendo la parità di trattamento dei media.

Le informazioni messe a disposizione su internet da comuni e Cantone, oltre a rendere più trasparente il funzionamento delle amministrazioni, consentono di evitare che i cittadini debbano chiedere l'accesso ai documenti tramite la procedura prevista dalla LIT; una procedura che, in caso di interessi contrastanti, può diventare lunga e per le autorità dispendiosa in termini di tempo. È quindi importante che le autorità pubblichino tempestivamente le informazioni di interesse generale, in particolare i documenti ufficiali.

Diversi comuni hanno migliorato la comunicazione rinnovando i propri siti internet, pubblicando

online i verbali delle discussioni delle sedute del Consiglio comunale, affacciandosi sui social e distribuendo periodici.

Per quanto riguarda il Cantone, anche nel 2022, le autorità si sono impegnate per promuovere una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta secondo quanto stabilito dalle direttive sull'informazione e dagli obiettivi fissati nel programma di legislatura 2019-2023. In quest'ottica, i servizi cantonali hanno cercato di puntare in modo più incisivo su una comunicazione multicanale e accessibile, adottando traduzioni nella Lingua facile e nella Lingua dei segni, e ponendo attenzione all'uso di un linguaggio più semplice e chiaro possibile.


In un altro anno di pandemia, il Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato (SIC) ha continuato a supportare il Consiglio di Stato e l'Amministrazione cantonale, coordinando l'informazione e la comunicazione sul tema COVID – comprese le campagne «Distanti ma vicini» e «Meglio se vaccinati». Va ricordato che, a partire dal 2020, il SIC ha assunto il coordinamento della comunicazione istituzionale legata al coronavirus, in collaborazione con i responsabili della comunicazione dei dipartimenti. In questa funzione è stata promossa una politica di informazione propositiva, coerente, costante, tempestiva e credibile sfruttando tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione dell'Amministrazione cantonale e collaborando, quando necessario, anche soggetti esterni quali comuni, associazioni ed enti. Questo dispositivo di coordinamento è stato anche ripreso – in un formato adattato – anche per l'informazione istituzionale sull'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e per la campagna legata alla possibile penuria energetica.

Le autorità cantonali hanno inoltre continuato a sviluppare i propri canali digitali – in particolare le pagine web e i social media (Facebook, Twitter, YouTube e Instagram) – integrandole con quelli più tradizionali – come le consulenze (telefoniche e personali), gli stampati (opuscoli, documenti informativi ecc.) e altro. L'obiettivo rimane quello di favorire il dialogo con la popolazione, oltre che offrire un'informazione istituzionale chiara, trasparente, diversificata e in linea con le nuove abitudini informative. Da notare che il canale YouTube ufficiale «Repubblica e Cantone Ticino» contiene ora anche le registrazioni (integrali e sottotitolate) delle sedute del Gran Consiglio. Rimangono anche disponibili quelle delle conferenze stampa e degli altri video informativi prodotti dal Cantone.

3 INFORMAZIONE PASSIVA

3.1 Principio di trasparenza in Svizzera

Il principio di trasparenza, ossia il diritto di ogni persona di accedere ai documenti ufficiali senza motivare la richiesta, è riconosciuto in maniera completa in decine di stati e in quasi tutta la Svizzera; oggi sono infatti ventidue i cantoni che lo applicano, oltre alla Confederazione, come rappresentato nella figura seguente.



3.2 Servizio per la trasparenza

Come stabilito dal regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 162.110), la Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza; essa designa al proprio interno un servizio incaricato di fornire consulenza (al pubblico, alle autorità e ai soggetti sottoposti alla LIT), di assicurare l'informazione e la formazione, e di coordinare l'attuazione della legge. Il Servizio per la trasparenza fa parte dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato (assieme alla consulenza giuridica e ai servizi legislazione, pari opportunità e protezione dei dati).


3.2.1 Consulenza

Nel 2022 il Servizio ha fornito 100 consulenze (114 nel 2021). Le consulenze vanno evase in

tempi brevi poiché le autorità devono prendere posizione sulle domande di accesso il più presto possibile, di regola entro quindici giorni; le consulenze sono state fornite nel 98% dei casi entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta (96% nel 2021).

Il Servizio principalmente spiega le procedure da seguire e risponde a domande concernenti l'accessibilità dei documenti. Le indicazioni fornite continuano a trovare conferma nella giurisprudenza della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e del Tribunale cantonale amministrativo.

Come sempre le autorità che si sono maggiormente rivolte al Servizio sono state quelle comunali (primo grafico) così come comunale è stato l'ambito delle consulenze (secondo grafico). In pratica, le consulenze interessano soprattutto l'accessibilità di documenti redatti o detenuti dai comuni.



Provenienza e ambito delle richieste di consulenza

3.2.2 Informazione e formazione

Il principale vettore di informazioni sulla legge è lo **spazio web** consultabile all'indirizzo **www.ti.ch/trasparenza**, attivo dal dicembre 2012.

Le pagine sono state visualizzate 6'661 volte (6'780 nel 2021); tra le più visitate quella contenente il formulario per esercitare il diritto di accesso e le lettere tipo per il pubblico e le autorità, quella con la giurisprudenza e quella che tratta della protezione dei dati. È sempre molto scaricata la Guida alla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato.

Il Servizio per la trasparenza è a disposizione di quanti desiderano effettuare formazioni; nel 2022 se ne sono tenute due, organizzate dall'Istituto della formazione continua nell'ambito dei corsi per quadri dirigenti degli enti locali e di specialista in amministrazione pubblica. Inoltre sono stati incontrati gli studenti del Master of Arts in Economics and Communication in Public Management and Policy dell'Università della Svizzera italiana.

In dieci anni le formazioni hanno interessato circa 800 persone.


3.3 Domande di accesso

Il regolamento della LIT prevede che i soggetti sottoposti alla legge comunichino annualmente il numero di domande di accesso ricevute durante l'anno e il numero di domande accettate, respinte oppure parzialmente respinte.

I dati forniti tramite un formulario messo a disposizione su internet indicano che nel 2022 **sono state presentate 250 domande di accesso a documenti ufficiali** (238 nel 2021), **il numero più alto mai raggiunto**.

Il primo grafico mostra che **come d'abitudine la maggior parte delle domande di accesso è stata indirizzata ai comuni**.

Il secondo grafico evidenzia che **l'accesso è stato accordato nel 90% dei casi** (80% nel 2021), valore che sale al 91% se si considerano gli accessi accordati in maniera parziale (85% nel 2021).



La legge si applica anche a enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e altri organismi incaricati di compiti pubblici (aziende comunali, patriziati, parrocchie, consorzi di comuni e altri consorzi di pubblica utilità, servizi di assistenza e cura a domicilio, ordini professionali, AET, ACR, ATT, EOC, USI, SUPSI ecc.); secondo le informazioni che sono state comunicate, una sola domanda di accesso ha interessato queste entità (due nel 2021).

Nel 2022 i comuni che hanno ricevuto domande di accesso sono stati 43 su 106 (48 su 108 nel 2021).

Le procedure di accesso ai documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite, ma se sono effettuate riproduzioni o se l'accesso comporta oneri amministrativi di una certa importanza, viene percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nel regolamento della LIT; nel 2022 **sono stati percepiti emolumenti in 12 casi** (10 nel 2021).

La legge prevede che alle domande di accesso venga data risposta al più presto, di regola entro quindici giorni, termine che può essere prorogato se le domande richiedono un trattamento

particolarmente dispendioso oppure contengono dati personali che richiedono approfondimenti della situazione giuridica; nel 2022 **il termine per la presa di posizione è stato prorogato 59 volte** (45 nel 2021).

La tabella seguente illustra la statistica dettagliata delle domande di accesso.

	Domande presentate	Accesso accordato	Accesso parz. accordato	Accesso negato	Domande ritirate	Domande pendenti	Termine prorogato	Percepiti emolumenti
Comuni	223	188	3	20	4	10	46	12
Cantone	26	18	0	6	1	2	13	0
Altri	1	1	0	0	0	0	0	0
Totale	250	207	3	26	5	12	59	12

Statistica delle domande di accesso

Anche nel 2022 **i documenti ufficiali maggiormente richiesti hanno interessato l'ambito edilizio**, come indicato da 21 comuni (20 nel 2021).

3.4 Commissione di mediazione indipendente LIT

La Commissione di mediazione indipendente LIT, composta da una presidente, due membri e tre supplenti, designati dal Consiglio di Stato, promuove e facilita la risoluzione rapida e alternativa delle controversie sorte in applicazione della legge.

Nel 2022 **sono state inoltrate alla Commissione 13 domande di mediazione** (29 nel 2021). Tre casi concernevano domande d'accesso presentate a organi e servizi del Cantone, sette ad autorità comunali e tre ad altri soggetti.

Le domande sono state inoltrate in otto casi da persone il cui accesso era stato negato, limitato, differito o condizionato, in due casi da persone che non avevano ricevuto risposta dall'autorità entro i termini previsti dalla legge e in tre casi perché l'autorità avrebbe reso accessibili documenti contenenti dati personali.

Le mediazioni concernevano l'accesso a documenti relativi all'edilizia privata (quattro casi), a un contratto d'affitto di una stalla (due casi), a documentazione della struttura carceraria, a pagamenti in contanti nel recupero crediti e aste, a nominativi di una segnalazione, ad un certificato di abitabilità, a una decisione del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, ad una perizia sul comparto Valera, a documentazione di un audit comunale.

L'esito delle procedure di mediazione è stato positivo in quattro casi. Due casi sono stati stralciati: uno perché la richiesta è giunta oltre i termini e uno perché il richiedente ha espresso l'intenzione di richiedere l'emanazione di una decisione formale contro la quale ricorrere. Cinque procedure hanno avuto esito negativo, mentre due casi sono ancora in corso.

I due casi del 2021 ancora in corso nel 2022 hanno avuto entrambi esito negativo.

3.5 Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Le decisioni delle autorità che hanno trattato le domande di accesso sono suscettibili di ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CPDT).

Nel corso del 2022 **sono stati inoltrati alla CPDT 12 ricorsi in materia LIT** (38 nel 2021). La Commissione nel corso dell'anno ha evaso 11 incarti (24 nel 2021):

- la prima decisione concerne il ricorso presentato da una persona per ritardata/denegata giustizia contro un'autorità comunale dal quale non è stato possibile evincere le censure di competenza della CPDT e le relative domande, motivo per il quale il ricorso è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPAmM;
- la seconda decisione ha per oggetto un ricorso presentato da una persona per ritardata/denegata giustizia contro una federazione ticinese dal quale non è stato possibile evincere le censure di competenza della CPDT e le relative domande, motivo per il quale il ricorso è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPAmM;
- la terza decisione riguarda una richiesta di interpretazione/rettifica di una persona nei confronti di una decisione della CPDT ad essa notificata. La CPDT ha respinto il ricorso in quanto ha escluso che il dispositivo della decisione sia poco chiaro, ambiguo o incompleto ai sensi dell'art. 62 LPAmM; al contrario ha ritenuto il dispositivo del tutto chiaro, scaturito da considerazioni in fatto e in diritto. La CPDT ha in particolare specificato di aver dato l'ordine di concedere l'accesso alla documentazione richiesta dall'istante con formulario di domanda di accesso a documenti ufficiali;
- la quarta pronuncia ha per oggetto la domanda di una persona posta ad un'autorità comunale, volta ad ottenere l'accesso all'estratto di una risoluzione municipale. Preso atto che l'autorità ha in seguito trasmesso al ricorrente il documento richiesto, la CPDT ha stralciato dai ruoli il ricorso, poiché divenuto privo d'oggetto;
- la quinta decisione verte sul ricorso presentato da una persona consultata (art. 14 LIT) contro la concessione, da parte dell'autorità comunale, dell'accesso a documenti inerenti una procedura edilizia a favore del richiedente originario (art. 9 LIT). La CPDT ha respinto il ricorso e confermato l'accesso completo ai documenti richiesti e specificati dal richiedente, con l'argomentazione che l'avvenuta pubblicazione della domanda di costruzione ha reso di dominio pubblico la relativa documentazione ed esclude di per sé la legittimità al segreto della documentazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LIT e 10 cpv. 1 RLIT. Per quanto attiene la restante documentazione richiesta e non facente parte della domanda di costruzione, la CPDT ha precisato che questa non contiene nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato del ricorrente o di terze persone. Non permette di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra il proprietario ed altre persone. Non tocca la sfera privata e familiare dell'interessato ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie delle sue proprietà. I documenti in questione contengono informazioni puramente tecniche e amministrative. Le eccezioni del dritto di accesso previste dagli art. 10 cpv. 1 lett. e LIT e 12 LIT non sono in concreto adempiute;
- la sesta decisione riguarda un ricorso di una persona contro la decisione dell'autorità cantonale mediante la quale le ha negato l'accesso a documenti inerenti una procedura edilizia. La CPDT ha accolto il ricorso e concesso l'accesso completo ai documenti richiesti e specificati dal richiedente, con l'argomentazione che l'avvenuta pubblicazione della domanda di costruzione ha reso di dominio pubblico la relativa documentazione ed esclude di per sé la legittimità al segreto della documentazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LIT e 10 cpv. 1 RLIT. Per

quanto attiene la restante documentazione richiesta e non facente parte della domanda di costruzione, la CPDT ha precisato che questa non contiene nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato del proprietario o di terze persone. Non permette di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra il proprietario ed altre persone. In particolare la sfera privata e familiare del proprietario ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie delle sue proprietà non è toccata. I documenti in questione contengono informazioni puramente tecniche e amministrative. Le eccezioni del dritto di accesso previste dagli art. 10 cpv. 1 lett. e LIT e 12 LIT non sono in concreto adempiute;

- la settima decisione verte sul ricorso di una persona per ritardata/denegata giustizia nei confronti dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati inerente una richiesta di intervento. La CPDT ha dichiarato irricevibile il ricorso per mancanza della capacità processuale del ricorrente, in mancanza della ratifica del gravame da parte del co-curatore;
- l'ottava decisione verte sul ricorso di una persona nei confronti dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati inerente una richiesta di intervento, nonché problematiche di ricusa e procedurali della CPDT. La CPDT ha dichiarato irricevibile il ricorso per mancanza della capacità processuale del ricorrente, in mancanza della ratifica del gravame da parte del co-curatore;
- la nona decisione ha per oggetto la domanda di una persona posta ad un'autorità comunale, volta ad ottenere l'accesso all'estratto di una risoluzione municipale. Preso atto del ritiro del gravame da parte del ricorrente, la CPDT ha stralciato dai ruoli il ricorso;
- la decima decisione riguarda il ricorso presentato da una persona nei confronti di un'autorità cantonale, volta ad ottenere l'accesso a documenti, rapporti e statistiche concernenti misure d'assistenza e di inserimento sociale. La CPDT ha respinto il ricorso affermando che alcuni dei documenti richiesti sono accessibili sul sito internet dell'autorità cantonale preposta. Trattandosi di documenti pubblicati, e pertanto liberamente accessibili ad ogni persona, il diritto di consultazione è considerato adempiuto (art. 9 cpv. 4 LIT). Relativamente ai restanti dati richiesti, la CPDT ha rilevato che questi dati non sono contenuti in alcun documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT, quindi la pretesa della ricorrente non può essere accolta;
- l'undicesima decisione tratta di un ricorso, inoltrato da una persona nei confronti di un'autorità comunale avverso il diniego di accesso alla documentazione richiesta inerente l'edificazione di alloggi per anziani autosufficienti sul territorio comunale. La CPDT ha respinto il ricorso, affermando che i documenti richiesti dal ricorrente non sono in possesso dell'autorità comunale in quanto non esistenti. In quanto inesistenti risulta inoltre esclusa la possibilità per l'amministrazione ad allestire un documento ex novo (cfr. messaggio n. 6296 del 10 novembre 2009 del Consiglio di Stato, ad art. 8 LIT, n. 1.1.). Non sussistendo in concreto tale documentazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT non può essere accolta la pretesa del ricorrente.

Le decisioni della Commissione cresciute in giudicato sono pubblicate nello spazio web www.ti.ch/trasparenza, con possibilità di ricerca all'interno del testo.

3.6 Tribunale cantonale amministrativo

Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Nel 2022 **non sono stati inoltrati ricorsi** in materia LIT; dei 25 ricorsi presentati nel 2021, 18 sono stati dichiarati irricevibili, 6 sono stati stralciati e uno risulta pendente.

Il ricorso inoltrato nel 2020 che risultava pendente è stato parzialmente accolto.

3.7 Tribunale federale

Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono impugnabili davanti al Tribunale federale.

Nel 2022 non sono stati inoltrati ricorsi in materia LIT (18 nel 2021) e ne sono stati stralciati 13.

3.8 Costi

I soggetti sottoposti alla LIT non devono comunicare il tempo impiegato per applicare la legge, in particolare per seguire corsi di formazione, per prendere posizione sulle domande di accesso ed eventualmente per partecipare alla procedura di mediazione oppure per emanare decisioni formali; è quindi impossibile calcolare con precisione i costi globali del principio di trasparenza.

Nel 2022 il responsabile della legislazione e della trasparenza, funzionario dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato, ha riservato parte del suo tempo di lavoro alle attività di consulenza, informazione e formazione.

La Commissione di mediazione indipendente LIT si è riunita 9 volte (10 nel 2021). Per l'adempimento dei compiti della Commissione, la segretaria, funzionaria cantonale, ha usato parte del suo tempo di lavoro; la presidente e i cinque membri, non facenti parte dell'Amministrazione cantonale, hanno percepito complessivamente 3'548 franchi (3'547.20 franchi nel 2021) per indennità e spese di trasferta.

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha preso le sue decisioni sia per circolazione d'atti sia in seduta, riunendosi cinque volte nell'arco del 2022 (una volta nel 2021).

Per l'istruttoria e la discussione dei ricorsi il presidente e i tre membri non facenti parte dell'Amministrazione cantonale hanno percepito 8'508.40 franchi (4'956.20 nel 2021) per indennità e spese di trasferta. Un membro e la segretaria giurista-redattrice, funzionari cantonali, hanno impiegato parte del loro tempo di lavoro (20% nel caso della segretaria).

3.9 Problematiche

Nel 2022 non sono emersi nuovi problemi sull'applicazione della LIT; rimangono quelli segnalati nei rapporti degli anni scorsi, in particolare i seguenti.

Nonostante la crescente giurisprudenza, per l'autorità è sempre un esercizio impegnativo coniugare il principio di trasparenza con la protezione della sfera privata delle persone i cui dati personali sono presenti nei documenti richiesti. Inoltre in questi casi la decisione dell'autorità scontenta sempre qualcuno, queste persone se l'accesso viene accordato, i richiedenti se l'accesso viene negato.

I documenti concernenti l'ambito edilizio sono di gran lunga i più richiesti e proprio in questo settore, in particolare in quello dell'edilizia privata, sono sempre presenti dati personali; i comuni si trovano spesso confrontati con situazioni di conflitto tra confinanti e lamentano il fatto che lo scopo delle domande non è quello di controllare l'attività dell'ente pubblico quanto piuttosto i lavori eseguiti dai vicini di casa.


Per approfondimenti si rimanda ai rapporti del 2019 e del 2021.

3.10 Confronto 2013-2022

Il confronto dei dati conferma le tendenze positive emerse nei rapporti degli anni scorsi.


Il grafico mostra che:

- **l'accesso è stato accordato senza restrizioni nell'90% dei casi**, il valore più alto di sempre;
- la **percentuale delle prese di posizione** delle autorità sulle domande di accesso **entro il termine ordinario di quindici giorni è scesa al 76%**, valore comunque sempre elevato considerato il fatto che spesso devono essere consultati i terzi i cui dati personali sono presenti nei documenti richiesti;
- le richieste di emolumenti rimangono piuttosto rare.




Il primo grafico della pagina seguente evidenzia:

- la diminuzione delle richieste di consulenza al Servizio per la trasparenza;
- la **costante crescita delle domande di accesso, che raggiungono il numero più alto di sempre**;
- la sensibile riduzione delle domande di mediazione e dei ricorsi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (ciò conferma quanto scritto nel precedente rapporto, e cioè che i dati del 2021 erano da relativizzare in quanto un terzo delle domande era stato presentato dalle medesime persone);
- l'azzeramento dei ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo e di quelli al Tribunale federale (ciò conferma quanto scritto nel precedente rapporto, e cioè che i dati del 2021 erano da relativizzare perché quasi tutti i ricorsi erano stati stralciati o dichiarati inammissibili).



Infine, il grafico seguente mostra che sono rimasti invariati gli importi delle indennità e delle spese di trasferta per i membri della Commissione di mediazione indipendente LIT e aumentati quelli per i membri della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. Ciò è dovuto al fatto che rispetto al 2021 la commissione si è riunita un maggior numero di volte.



4 SINTESI E CONCLUSIONI

Per quanto concerne l'informazione attiva, i passi avanti sono sempre difficilmente misurabili, ma comuni e Cantone hanno attuato iniziative per migliorare la comunicazione con i cittadini.

Quanto all'informazione passiva, i dati raccolti indicano che nel 2022:

- le persone hanno presentato 250 domande di accesso a documenti, il numero più alto di sempre;
- i comuni rimangono i principali destinatari delle domande di accesso (addirittura nell'89% dei casi) e l'Amministrazione cantonale riceve le rimanenti; è rarissimo che gli altri soggetti sottoposti alla LIT ricevano domande di accesso;
- i comuni che hanno ricevuto domande di accesso sono stati 43 su 106 (il 40%);
- il termine ordinario di quindici giorni per l'evasione delle domande di accesso è stato garantito nel 76% dei casi, nonostante esista la possibilità di prorogarlo se l'autorità non è in grado di trattare la domanda con le risorse di cui dispone senza compromettere l'adempimento di altri compiti oppure, come spesso accade, se i documenti richiesti contengono dati personali di terzi, che devono essere consultati per osservazioni;
- l'accesso ai documenti è stato accordato nove volte su dieci (90% dei casi, percentuale che sale al 91% se si aggiungono gli accessi accordati in maniera parziale), il valore più alto di sempre;
- gli emolumenti continuano ad essere percepiti sporadicamente (5% dei casi);
- i documenti ufficiali maggiormente richiesti come sempre interessano l'ambito edilizio;
- i media raramente si sono serviti della LIT per le inchieste giornalistiche;
- dopo la presa di posizione delle autorità sulle domande di accesso, le persone si sono rivolte alla Commissione di mediazione 13 volte (29 nel 2021) e hanno inoltrato ricorsi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza 12 volte (38 nel 2021); questa sensibile diminuzione va relativizzata perché la maggior parte delle sollecitazioni del 2021 provenivano dalle medesime persone rispettivamente sono state dichiarate irricevibili;
- contro le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza non sono stati inoltrati ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo (25 nel 2021); anche questa diminuzione è da relativizzare perché nel 2021 18 ricorsi sono stati dichiarati irricevibili;
- non è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale nessuna decisione del Tribunale cantonale amministrativo (18 nel 2021); pure questo brusco calo è da relativizzare perché nel 2021 11 ricorsi sono stralciati e uno è stato dichiarato inammissibile.

In conclusione, l'indicazione principale dello scorso anno è che il numero di domande di accesso continua a crescere e che l'accesso ai documenti è stato accordato completamente addirittura nel 90% dei casi.

La LIT è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e in questi dieci anni le statistiche, elaborate sulla base dei dati comunicati dalle autorità, sono sempre state molto positive.

Naturalmente questo non significa che non ci siano problemi ma in generale si può affermare che la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato è sempre più conosciuta e contribuisce a rendere il processo amministrativo più trasparente e a migliorare il controllo popolare sulle amministrazioni pubbliche.

22 marzo 2023

Arnoldo Coduri, Cancelliere dello Stato
Filippo Santellocco, Responsabile della legislazione e della trasparenza